

All. 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III Civile - Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile - Ufficio Procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.

Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice

Dott.ssa Sara Fioroni Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 4/2023 r.g.

avente ad oggetto:

dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss.

CCI proposta da

GIANMARCO IACOBBI

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore in condizione di sovraindebitamento depositato in data 12.1.2023 da **GIANMARCO IACOBBI**, residente in Perugia, Via Casa Cenci n.14;

esaminati gli atti ed i documenti allegati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



ritenuta l'assenza di necessità di fissazione di udienza di comparizione nel caso di ricorso per l'apertura di liquidazione controllata proposto dal debitore;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore è resistente nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore non è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCI;

ritenuto che **GIANMARCO IACOBBI** versi effettivamente in stato di sovraindebitamento ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CCI, trattandosi di persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ovvero alle altre procedure di cui al comma 4 dell'art. 33 co.1 CCI, essendo debitore di somme per circa € 668.577,67 traenti la loro origine nella massima parte (escluso i crediti prededucibili legati all'attivazione della procedura, nonché un credito del Comune di Perugia per Tari dell'importo di € 1.079,89) da fidejussioni prestate nell'interesse di una società, ora in concordato preventivo (Perugia Glass s.r.l.), di cui erano soci amministratori i genitori; rilevato che al ricorso è allegata relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che l'istante mette a disposizione della procedura unicamente l'importo dello stipendio mensile eccedente la somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, per un periodo di tre anni; il debitore percepisce circa € 1.100,00 al mese e, ritenuto indispensabile per



il mantenimento proprio e della figlia l'importo di € 780,00 mensili, pone a disposizione la somma di circa € 320,00 mensili, oltre all'importo della tredicesima per tre anni, così individuandosi un attivo complessivo teorico di € 15.360,00, di cui circa la metà destinati a fronteggiare le spese in prededuzione (OCC e difensore) e la metà destinata al riparto in favore del Comune privilegiato (per il 100%), ed in residuo per il pagamento dell'1% ai chirografi;

rilevato come anche in passato vi sia stato un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di una liquidazione che avesse ad oggetto la messa a disposizione dei creditori del solo reddito: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012, che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio, posto che il comma 3 della citata norma consentiva al debitore di chiedere la liquidazione "di tutti i suoi beni", e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore; inoltre, essendo tali somme già liquide, priva di senso appariva anche la nomina di un professionista, ai sensi dell'art. 14-quinquies, chiamato a liquidare i redditi del debitore ad alienare i beni e a pagare i creditori, essendo tali operazioni superflue per somme già liquide e trasferibili (in tal senso, *ex plurimis*, Trib. Mantova 18.06.2018 n. 43). Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio



successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; si sottolineava come fosse possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib 1Milano 6/11/2017);

ritenuto che siffatta interpretazione estensiva appaia quella più conforme anche alla normativa sopravvenuta, posto che il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica *“che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura della somma offerta dal ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura; 2)



ordinare al datore di lavoro Perusia Vitrum, corrente in Torgiano, Via Bufaloro 20/A, di stornare mensilmente dalle retribuzioni e versare sul conto della procedura la somma mensile eccedente quella di € 780,00 ritenuta necessaria per il mantenimento proprio e della famiglia, oltre all'importo integrale della tredicesima mensilità; il tutto con la precisazione che nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;

ritenuta l'ammissibilità di un ordine siffatto (cfr. altresì Trib. Verona 20.9.2022), posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore: l'art. 270, comma 2 lett. e) - al pari di quanto già previsto dall'art. 14 quinquies L. n.3/2012-, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinare la consegna al liquidatore medesimo, dovendosi pertanto ritenere ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro il versamento di tali quote a favore del liquidatore, identificandosi i beni destinati alla liquidazione con la quota stipendiale; ritenuta la correttezza dell'indicazione della durata triennale dell'impegno al versamento della quota stipendiale (così, Trib. Verona 20.9.2022 cit.; Trib. Bologna 29.11.2022), posto che, se è ben possibile una durata maggiore della procedura nel caso di compimento di attività liquidatoria relativa ad immobili -nel senso che la liquidazione non può essere chiusa fino a che vi siano beni da liquidare-, con riferimento alle quote di stipendio, che costituiscono crediti futuri, non appare possibile sostenere la



possibilità di apprensione di somme oltre la durata prevista per la esdebitazione, che opera di diritto decorso un triennio , soprattutto alla luce della necessità di interpretare il dettato normativo (commi 5 e 6 art. 281 CCI) in maniera conforme alla normativa comunitaria, prevedendo la c.d. Direttiva Insolvency l'esdebitazione d'ufficio al compimento del triennio e la possibilità per i singoli ordinamenti (art. 21 comma 3 Dir. n.1023/2019) di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria solo limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; tenuto conto del criterio indicato dall'art. 270 co, 2 CCI per la nomina del Liquidatore, sì che per risparmio di costo dovrà essere nominato liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC; visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **GIANMARCO IACOBBI**, CF CBBGMR89M07G478V, residente in Perugia, Via Casa Cenci n.14 ed elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Pierluigi Vossi in Perugia, Via Baldeschi 9;

nomina

la dott.ssa **Teresa Giardino** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore l'Avv. Maria Carla Cucchia;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il



provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;

dispone

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 780,00, con obbligo di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ordina

al Liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedure, disponendo che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo di € 780,00 sopra indicato, a partire dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento;

Assegna

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone

che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale



giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

-entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

-entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

-provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

-entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le



informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili e beni mobili registrati;

avverte

che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della



dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019).

Si comunichi al Liquidatore e all'OCC .

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20.1.2023

Il Presidente est.

Dott.ssa Teresa Giardino

